

Venditi di motori

Dal 1° luglio 2021, saranno inaspriti i requisiti per l'efficienza energetica dei motori e dei convertitori di frequenza. I motori con una potenza nominale da 0.12 a 0.75 kW dovranno soddisfare i requisiti della classe di efficienza IE2. In alcuni casi, tuttavia, l'impiego di un motore IE1 (con una potenza nominale fino a 0.75 kW) può essere ancora consentito dopo il 1° luglio 2021. Esamineremo questo aspetto più dettagliatamente nelle pagine successive.

Prima di tutto: il funzionamento di un motore ad alta efficienza (IE3 e IE4) è economicamente più vantaggioso rispetto a un motore IE1, specialmente se utilizzato per molte ore. Quindi, dovrebbe essere esaminata l'efficienza economica del motore IE1 ed eventualmente, optare per l'impiego di un motore più efficiente.

Una nota sulla terminologia: il [Regolamento EU 2019/1781](#) definisce l'immissione sul mercato dei motori e dei convertitori di frequenza. Nell'UE, i motori e i convertitori di frequenza che sono stati correttamente immessi sul mercato, entro il termine previsto, possono essere venduti per un periodo di tempo illimitato.

L'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02) fa un'ulteriore distinzione tra immissione sul mercato e distribuzione. I termini «immissione sul mercato», «distribuzione» (compresa la vendita commerciale) e «offerta» sono descritti in modo dettagliato nella OEEne. Vedere: OEEne, capitolo 1, articolo 2

Per l'uso privato, ad esempio per il funzionamento di una macchina in produzione, un motore IE1 (potenza nominale inferiore a 0.75 kW) può essere utilizzato per un periodo di tempo illimitato. A condizione che il motore IE1 (potenza nominale inferiore a 0.75 kW) sia stato correttamente immesso sul mercato dal fornitore in una data antecedente al 1° luglio 2021 e distribuito entro il 30 giugno 2022.

La questione dei requisiti applicabili si ripropone, in genere, in occasione della vendita di motori o dei sistemi con motori integrati. Per questo motivo, in seguito, sono descritti i requisiti per i motori IE1, IE2 e IE3 con riferimento alle vendite in Svizzera e nell'UE.




Figura 1: Requisiti di efficienza energetica per i motori elettrici in Svizzera e nell'UE dal 1° luglio 2021: vedi Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02 stand dal 1° luglio 2021), Regolamento (UE) 2019/1781. Dal 1° luglio 2021, i requisiti minimi si applicheranno, tra l'altro, anche ai motori a 8 poli e ai motori con una potenza nominale di 0.12-0.75 kW e 375-1 000 kW.

Vendite di motori in Svizzera e nella UE

Dopo l'entrata in vigore dei requisiti di efficienza energetica più severi, il 1° luglio 2021, sarà ancora consentita la vendita dei motori IE1 con una potenza nominale inferiore a 0.75 kW. I principali fattori determinanti sono:

- Il paese in cui il motore viene venduto (CH o UE)
- Il grado di «integrazione in un prodotto» (motori integrati o completamente integrati)
- L'utilizzo previsto (vendita come ricambio)

Vendita in Svizzera

■ **Motori IE1:** la vendita dei motori IE1 (con una potenza nominale fino a 0.75 kW) correttamente immessi sul mercato entro il 1° luglio 2021, è consentita in Svizzera fino al 30 giugno 2022. Periodo di transizione: dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, vedere OEEne, allegato 2.7.

La commercializzazione dei motori IE1 con una potenza nominale superiore a 0.75 kW rimane vietata.

■ **Motori IE2 con CF** (con una potenza nominale da 0.75 kW a 375 kW, correttamente immessi sul mercato in combinazione con un convertitore di frequenza entro il 1° luglio 2021): è consentita la vendita in Svizzera fino al 30 giugno 2022. Periodo di transizione: dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, vedere OEEne, allegato 2.7

■ **Motori IE3** (con una potenza nominale da 75 kW a 200 kW, correttamente immessi sul mercato entro il 1° luglio 2023): è consentita la vendita in Svizzera fino al 30 giugno 2024. Periodo di transizione: dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024, vedere OEEne, allegato 2.7

■ Per quanto riguarda i «**motori completamente integrati nei prodotti**», anche in Svizzera, non sono soggetti ai requisiti di efficienza energetica. Vedere il Regolamento (UE) 2019/1781, articolo 2, punto 2, lettera a. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per le informazioni sul prodotto, ad esempio in conformità all'allegato I, sezione 2, punti 3, 4 e 12. Il punto 12 richiede che venga indicata la ragione della deroga dai requisiti minimi di efficienza.

Vendita nella UE

■ **Motori IE1:** nella UE la vendita dei motori IE1 (con una potenza nominale fino a 0.75 kW) correttamente immessi sul mercato entro il 1° luglio 2021, è consentita per un periodo illimitato. Non è previsto un periodo di transizione per la vendita come in Svizzera.

■ **Motori IE2 con CF** (con una potenza nominale da 0.75 kW a 375 kW, correttamente immessi sul mercato in combinazione con un convertitore di frequenza entro il 1° luglio 2021): la vendita è consentita per un periodo

illimitato «Vollständig in Produkte integrierte Motoren»

■ **Motori IE3** (con una potenza nominale da 75 kW a 200 kW, correttamente immessi sul mercato entro il 1° luglio 2023): la vendita è consentita per un periodo illimitato.

■ Per quanto riguarda i «**motori completamente integrati nei prodotti**», non sono soggetti ai requisiti di efficienza energetica. Vedere il Regolamento (UE) 2019/1781, articolo 2, punto 2, lettera a. In questo caso, devono essere rispettati i requisiti per le informazioni sul prodotto, ad esempio in conformità all'allegato I, sezione 2, punti 3, 4 e 12. Il punto 12 richiede che venga indicata la ragione della deroga dai requisiti minimi di efficienza.

I motori IE1 con una potenza fino a 0,75 kW possono essere immessi sul mercato come ricambi fino al 30 giugno 2029

I motori di ricambio, che non soddisfano effettivamente i requisiti applicabili dal 1° luglio 2021, potranno essere ancora commercializzati per diversi anni. Essi sono soggetti a disposizioni supplementari e la loro vendita è regolamentata in modo diverso in Svizzera e nella UE:

Vendita come ricambi in Svizzera

La vendita (distribuzione) di **motori IE1** (con una potenza nominale fino a 0.75 kW) **per sostituire motori identici integrati in prodotti correttamente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2021** sarà consentita in **Svizzera** presumibilmente fino al 30 giugno 2029. Non è stato ancora definito un periodo di transizione nell'ordinanza OEEne. Tuttavia, i motori di ricambio che non soddisfano più i requisiti applicabili dovranno essere:

■ commercializzati a tal fine. Vedere il Regolamento (UE) 2021/341, articolo 2, punto 11

■ contrassegnati a tal fine. Vedere il Regolamento (UE) 2021/341, allegato II, punto 1, lettera b)

■ essere immessi sul mercato correttamente. L'immissione sul mercato è consentita fino al 30 giugno 2029. Vedere il Regolamento (UE) 2021/341, articolo 2, punto 1

La vendita di **motori IE2 con CF** (con una potenza nominale da 0.75 kW a 375 kW) e di **motori IE3** (con una potenza nominale da 75 kW a 200 kW) **in sostituzione** di azionamenti identici integrati in prodotti e correttamente immessi sul mercato fino al **1° luglio 2021 (IE2 con CF)** o fino al **1° luglio 2023 (IE3)**, è regolamentata allo stesso modo come per la vendita dei motori di ricambio IE1 e sarà **consentita** in Svizzera presumibilmente fino al **30 giugno 2029**.

Vendita come ricambi nella UE

La vendita di motori IE1 (con una potenza nominale fino a 0.75 kW) in sostituzione di motori identici integrati in prodotti correttamente immessi sul mercato fino 1° luglio 2021 è consentito nella UE per un periodo di tempo illimitato. Tuttavia, i motori di ricambio che non soddisfano più i requisiti applicabili dovranno essere:

- commercializzati a tal fine. Vedere il Regolamento (UE) 2021/341, articolo 2, punto 1

- contrassegnati a tal fine. Vedere il Regolamento (UE) 2021/341, allegato II, punto 1, lettera b)

- essere immessi sul mercato correttamente. L'immissione sul mercato è consentita fino al 30 giugno 2029. Vedere il Regolamento (UE) 2021/341, articolo 2, punto 1.

Poiché l'immissione sul mercato dei motori di ricambio non sarà più consentita oltre tale data, dovrebbe essere allestita una scorta di motori di ricambio, in maniera adeguata, da soddisfare la richiesta di motori a partire dal 1° luglio 2029.

La vendita di **motori IE2 con CF** (con una potenza nominale da 0.75 kW a 375 kW) e di **motori IE3** (con una potenza nominale da 75 kW a 200 kW) **in sostituzione di azionamenti identici integrati in prodotti e correttamente immessi sul mercato fino al 1° luglio 2021 (IE2 con CF) o fino al 1° luglio 2023 (IE3)**, è regolamentata allo stesso modo come per la vendita dei motori di ricambio IE1 e sarà consentita nella UE per un periodo di tempo illimitato

Vendita di convertitori di frequenza a partire dal 1° luglio 2021

Anche per i convertitori di frequenza (CF), dal 1° luglio 2021, entreranno in vigore i nuovi requisiti di efficienza energetica. A partire da questa data i convertitori di frequenza dovranno soddisfare i requisiti della classe di efficienza IE2 per i CF. In Svizzera la vendita di CF, analogamente ai motori, che non soddisfano i requisiti più severi sarà consentita fino al 30 giugno 2022. Presupposto: il CF sia stato correttamente immesso sul mercato entro il 30 giugno 2021. Periodo di transizione: dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, vedere OEEne, allegato 2.7